

Fondazione Italiana

EUROPA POPOLARE

STATUTO

TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, NATURA, SCOPO,
DURATA, VIGILANZA, ATTIVITA'

Art.1 Denominazione, sede e natura

E' costituita la **Fondazione Italiana EUROPA POPOLARE** (di seguito, per brevità, "Fondazione" o "Ente") con sede in Roma, ad indirizzo tempo per tempo fissato dal Consiglio d'Amministrazione.

Per l'esercizio dell'attività istituzionale possono essere istituite sedi e uffici di rappresentanza in Italia ed all'estero.

La "Fondazione" non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità sociale.

Art.2 Il Manifesto per una moderna cultura del Popolarismo Europeo

Il "Manifesto per una moderna cultura del Popolarismo Europeo"(allegato), di seguito denominato per brevità "Manifesto", è parte integrante dello Statuto della Fondazione e ne costituisce la fonte originaria. Esso rappresenta il mandato dei Fondatori, la pietra angolare che contiene i principi ispiratori e che traccia le finalità specifiche che la Fondazione deve perseguire per conservarli sempre attuali e coerenti.

Art.3 Scopi

La Fondazione persegue esclusivamente finalità culturali attraverso la promozione e la realizzazione di iniziative di studio e di ricerca negli ambiti della politica interna ed internazionale, del diritto, della storia, dell'economia, con lo scopo di:

- dare continuità all'impegno politico profuso dalle generazioni che si sono riconosciute negli ideali del popolarismo europeo rilanciandone i valori di riferimento;
- favorire lo sviluppo e la diffusione di una moderna cultura del popolarismo europeo;
- promuovere il rinnovamento e la vitalità della società a partire dal cittadino, affinché l'interesse generale sia definito tenendo conto della persona, e non attraverso delle lotte fra contrastanti interessi particolaristici ed oligarchici;
- perorare la difesa di quei fondamenti etici che stanno alla base della civiltà europea e che Alcide De Gasperi aveva individuato nel Cristianesimo quale "retaggio europeo comune" e "morale unitaria che esalta la figura e la responsabilità della persona umana";
- favorire il confronto ed il dialogo con altre culture sui problemi della società contemporanea partendo da una profonda coscienza della propria identità e della propria tradizione.

L'"Ente" realizza le finalità indicate dal comma che precede attraverso le seguenti attività:

- organizza corsi, seminari, convegni e manifestazioni;
- promuove e cura studi e ricerche mirate;
- elabora e diffonde documenti, sia mediante propri siti internet, sia in forma di pubblicazioni cartacee;
- favorisce le cooperazioni e gli scambi con centri studi, Università, Associazioni, Movimenti, Partiti, in Italia ed all'estero;

- collabora con analoghe fondazioni in Italia e all'estero.

L'"Ente" può affidare a terzi, particolarmente qualificati, singoli piani di ricerca su settori e tematiche cruciali, onde trarne proposte operative, da illustrare pubblicamente anche presso sedi istituzionali.

Art.4 Durata

La "Fondazione" opera a tempo indeterminato.

Art.5 Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, la "Fondazione" può, tra l'altro:

- a) stipulare ogni atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, in via meramente esemplificativa, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto di immobili (in via diretta o tramite società controllate totalitariamente), la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque possessore;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- d) partecipare ad associazioni, enti od istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi; l'"Ente", ove lo ritenga opportuno, può concorrere e partecipare anche alla costituzione delle entità anzidette;
- e) concorrere alla costituzione, ovvero costituire società di persone e/o di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo, purché in via accessoria e strumentale, al perseguimento degli scopi istituzionali;
- f) svolgere ogni altra attività idonea e di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La "Fondazione" può compiere anche tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, di investimento, che siano strettamente strumentali al conseguimento dello scopo istituzionale.

Art.6 Vigilanza

L'attività della "Fondazione" è vigilata ai sensi di legge.

TITOLO II PATRIMONIO

Art.7 Patrimonio

Il patrimonio della "Fondazione" è costituito dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione di cui, rispettivamente, ai successivi artt. 8 e 9.

Art.8 Fondo di dotazione

Il fondo di dotazione è costituito da:

- conferimenti di denaro o di beni mobili ed immobili, o altre utilità da impiegarsi per il perseguimento degli scopi istituzionali, effettuati dai fondatori, dagli aderenti o da terzi, sia una tantum, sia in via continuativa, con tale espressa finalità;
- beni mobili ed immobili che pervengano all'"Ente" a qualsiasi titolo, con specifico vincolo di destinazione al fondo di dotazione, compresi quelli da essa a tal fine direttamente acquistati, ai sensi di Statuto;
- elargizioni effettuate da enti o da privati con espressa destinazione incrementativa del fondo di dotazione;
- contributi dello Stato, dell'Unione Europea, di enti nazionali, anche territoriali, sovranazionali o di privati, erogati con vincolo incrementativo del fondo di dotazione;
- rendite non utilizzate che siano destinate, da deliberazione consiliare, ad incrementare il fondo di dotazione;
- cespiti già facenti parte del fondo di gestione di cui al successivo art. 9, vincolati a finalità di rafforzamento del fondo di dotazione previa specifica deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

La "Fondazione" deve curare di salvaguardare nel tempo l'integrità del fondo di dotazione.

Qualsiasi apporto economico che pervenga alla "Fondazione" privo degli specifici vincoli di destinazione, di cui al comma 1, affluisce automaticamente al fondo di gestione, di cui al successivo art. 9.

Art.9 Fondo di gestione

Il fondo di gestione è costituito da:

- rendite e proventi derivanti dal complessivo patrimonio e dalle attività della "Fondazione";
- donazioni o lasciti testamentari;
- apporti dello Stato, dell'Unione Europea, di enti nazionali, anche territoriali, sopranazionali o di privati;
- contributi dei fondatori e degli aderenti;
- ricavi scaturenti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- fondi destinati dall'Unione Europea ad attività di formazione.

Le disponibilità del fondo di gestione debbono essere utilizzate esclusivamente per il funzionamento dell'"Ente" e per la realizzazione degli scopi istituzionali.

Art.10 Investimento delle risorse

Le risorse facenti parte del fondo di dotazione e, per quanto utile, le disponibilità del fondo di gestione, sono investite direttamente o per il tramite di operatori specializzati, mirando alla salvaguardia della miglior redditività nell'ambito di una prudente

valutazione circa la sicurezza degli impieghi, fermo restando il divieto tassativo di compiere operazioni di carattere speculativo e il rispetto delle disposizioni di legge e/o di regolamento che disciplinino tempo per tempo la materia.

TITOLO III CONTABILITA', ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCIO

Art.11 Contabilità

La "Fondazione" adotta i criteri contabili ritenuti più idonei dal Consiglio di Amministrazione a fini di chiarezza e trasparenza della rappresentazione contabile medesima, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o di regolamento, tempo per tempo vigenti.

Art.12 Esercizio finanziario, bilancio

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ogni anno. Entro il trenta novembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione per l'anno successivo ed entro il trentun maggio il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

I bilanci devono essere accompagnati da una relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del Revisore dei conti, di cui al successivo art. 27.

Gli organi della "Fondazione", nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo approvato. Sono consentite variazioni di bilancio in corso di esercizio.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali vanno impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di esercizi precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività istituzionali o per l'acquisto di beni, strumentali all'incremento o al miglioramento dell'attività medesima.

TITOLO IV FONDATORI, ADERENTI

Art. 13 Fondatori

Rivestono la qualifica di fondatori le persone fisiche e giuridiche intervenute nella costituzione dell'"Ente".

Possono altresì assumere la qualifica di fondatori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti ed altre istituzioni, anche aventi sede all'estero, che contribuiscano all'accrescimento delle disponibilità patrimoniali della "Fondazione", nelle forme e nella misura minima tempo per tempo fissata dal Consiglio di

Amministrazione.

L'attribuzione della qualifica di fondatore, ai sensi del comma che precede, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ove non vi sia contrario avviso anche di un solo dei fondatori già presenti.

Art.14 Aderenti

A richiesta degli interessati, possono ottenere la qualifica di aderenti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti ed altre istituzioni, anche aventi sede all'estero, che dichiarino di condividere le finalità della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine all'ammissione degli aderenti. La deliberazione è assunta in base ai seguenti criteri, in corrispondenza dei quali si individuano due tipologie di aderenti, e precisamente:

- a) le persone fisiche, per le quali l'accettazione può essere decisa in base al loro alto prestigio ed alla loro chiara fama, secondo l'insindacabile valutazione del Consiglio di Amministrazione;
- b) le persone fisiche e giuridiche e gli enti i quali intendano, in sintonia con gli scopi della Fondazione, contribuire alla sua attività, sostenerla e parteciparvi: per essi la deliberazione consiliare di accettazione è adottata nel presupposto dell'impegno a sostenere finanziariamente l'"Ente", secondo cadenze e modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.

Gli aderenti di cui al comma che precede, lett. a), permangono tali a tempo indeterminato.

Gli aderenti di cui al comma 2, lett. b), permangono tali per tutto il periodo in cui è regolarmente mantenuto l'impegno di sostegno economico alla "Fondazione".

Art.15 Diritti degli aderenti

Gli aderenti possono accedere ai locali ed alle strutture funzionali dell'"Ente", consultare archivi, biblioteche ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, secondo modalità atte a non recare pregiudizio all'attività istituzionale. Possono inoltre partecipare alle iniziative da esso realizzate; hanno diritto a ricevere le pubblicazioni promosse e ad accedere al suo sito internet. Gli aderenti prendono parte alle adunanze della Assemblea Generale, di cui al successivo art. 25.

Art.16 Esclusione e recesso degli aderenti

Il Consiglio di Amministrazione decide, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, l'esclusione di aderenti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri che ad essi fanno capo, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- 1) violazione dell'obbligo di versare contribuzioni e/o di effettuare i conferimenti dovuti;
- 2) morosità;
- 3) inadempimento dell'eventuale obbligo di fornire prestazioni non patrimoniali;
- 4) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione tra partecipanti alla "Fondazione".

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti

motivi:

- 1) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- 2) avvio di procedure di liquidazione;
- 3) fallimento o apertura di analoghe procedure concorsuali o procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

Gli aderenti possono, recedere dalla "Fondazione" in ogni momento, tramite comunicazione scritta da indirizzare al Consiglio di Amministrazione. L'esclusione e il recesso non determinano alcun diritto su quote o porzioni del patrimonio dell'"Ente".

TITOLO V ORGANI

Art.17 Organi

Sono organi della "Fondazione":

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere;
- il Direttore;
- la Assemblea Generale;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Revisori.

Art.18 Consiglio di Amministrazione: nomina e composizione

La "Fondazione" è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri multiplo di tre, con un minimo di sei ed un massimo di diciotto, nominati dall'Assemblea Generale con le seguenti modalità:

- a) per un terzo nominati esclusivamente tra i soci fondatori persone fisiche;
- b) per un terzo nominati esclusivamente tra coloro che sono indicati dal socio fondatore Movimento Cristiano Lavoratori;
- c) per il restante terzo tra coloro che con lo status di Aderente fanno parte dell'Assemblea Generale.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il numero dei membri del Consiglio d'Amministrazione da eleggere per il successivo quadriennio viene fissato dal C. d'A uscente in base alle esigenze di buona amministrazione della Fondazione. Anche nel corso del mandato, il Consiglio d'Amministrazione può proporre all'Assemblea Generale di decidere in merito ad un aumento dei componenti nel caso in cui ravveda la necessità di potenziare l'organo.

In caso di rinuncia, morte, decadenza o revoca di un membro, il C.d'A. può sostituirlo entro 90 giorni, sino alla scadenza naturale del mandato, mediante cooptazione, rispettando la componente di provenienza del membro da sostituire.

Art.19 Consiglio di Amministrazione: competenze

Il Consiglio di Amministrazione detiene tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della "Fondazione". In particolare provvede, tra l'altro, a:

- a) stabilire i requisiti e i criteri per l'adesione all'"Ente", secondo le previsioni degli artt. 13, comma 2, e 14, comma 2, tenendo conto degli apporti economici necessari all'equilibrio finanziario;
- b) individuare i programmi di attività della Fondazione nell'espletamento delle finalità di utilità, solidarietà e promozione sociale da essa perseguite;
- c) nominare, tra i suoi componenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Direttore, il quale può anche non esserne componente, ed operare le cooptazioni di nuovi Consiglieri di Amministrazione nelle ipotesi previste dal precedente art. 18;
- d) approvare il bilancio preventivo e consuntivo, le connesse relazioni illustrative ed i programmi di attività della "Fondazione";
- e) fissare la dotazione di personale e l'inerente trattamento economico, nonché individuare l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'"Ente";
- f) disporre acquisti e alienazioni di beni immobili, accettazione di donazioni, accensione di mutui e di linee di credito contratti di leasing immobiliare, acquisizioni e cessioni di partecipazioni;
- g) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- h) stabilire il compenso dei Revisori e l'eventuale indennità o gettone degli Amministratori;
- i) regolare il rapporto di collaborazione con il Direttore;
- j) nominare i componenti del Comitato scientifico, ai sensi del successivo art. 26;
- k) designare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri;
- l) stipulare apposite convenzioni annuali o pluriennali con enti istituzioni che perseguono analoghe finalità di utilità e solidarietà sociale, nonché con istituti italiani e stranieri di riconosciuta alta rilevanza culturale e scientifica per l'attuazione dei programmi di attività annuali;
- m) disporre modifiche dello Statuto;
- n) fissare l'indirizzo degli uffici;
- o) deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio. Le competenze del Consiglio di Amministrazione sono tutte delegabili al Presidente, ad eccezione di quelle di cui alle lett. a), c), d), m) ed o) del comma che precede.

Art.20 Consiglio di Amministrazione: modalità di funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, di loro iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con lettera raccomandata o con messaggio per posta elettronica, spediti con almeno dieci giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o telefax o posta elettronica inviati tre giorni prima di quello della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno dell'adunanza, il luogo e l'ora.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Esso delibera a maggioranza dei voti dei

presenti, salvo diversa specifica previsione statutaria. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno. Esso è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente.

Le deliberazioni assunte constano dal verbale delle adunanze, sottoscritto dal Presidente e dal Direttore e riportato su apposito libro, da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea Generale sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e preventivamente approvate dal consiglio stesso.

Art.21 Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'"Ente", nonché presidente del Consiglio di Amministrazione e della Assemblea Generale.

Il Presidente rappresenta la "Fondazione" di fronte ai terzi e in giudizio, nei rapporti con le istituzioni ed in occasione di manifestazioni e convegni. Egli firma gli atti, convoca e presiede il C.d.A., ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il C.d.A. gli delega in via generale o di volta in volta.

Art.22 Vice Presidente

Il Vice Presidente è designato dal Presidente e ne fa le veci in caso di assenza o impedimento.

Art.23 Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione amministrativa, vigila sulla situazione finanziaria e sulla regolarità delle operazioni contabili della Fondazione. Firma, insieme al Presidente, il bilancio annuale.

Art.24 Direttore

Il Direttore viene designato dal Presidente ed è nominato, anche tra i suoi componenti, dal Consiglio di Amministrazione, che stabilisce natura e durata dell'incarico.

Il Direttore è responsabile operativo dell'attività dell'"Ente", di cui dirige e coordina gli uffici. In particolare, nell'ambito delle direttive dei competenti organi:

- cura e provvede all'organizzazione ed alla realizzazione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e alle determinazioni del Presidente.

Egli partecipa, senza diritto di voto, ove non rivesta altra qualifica, alle riunioni degli Organi Collegiali e ne redige i verbali, che sottoscrive insieme al Presidente.

Art.25 Assemblea Generale

La Assemblea Generale è composta dai Consiglieri di Amministrazione, dal Presidente, dai fondatori e dagli aderenti.

La Assemblea Generale si riunisce almeno una volta all'anno per essere informata delle attività e delle iniziative intraprese, fatta salva l'eventuale necessità di svolgere elezioni o di assumere specifiche deliberazioni sulle materie di competenza.

La Assemblea Generale è presieduta dal Presidente della "Fondazione", il quale la convoca con comunicazione scritta, inviata a ciascun avente titolo a parteciparvi almeno venti giorni prima dell'adunanza. La convocazione deve recare il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'inerente ordine del giorno.

La convocazione avviene ad iniziativa del Presidente, d'intesa con il Direttore, ovvero a richiesta di un terzo dei componenti dell'organo. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la riunione è presieduta dal Vice Presidente.

La Assemblea Generale è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Non è consentito il rilascio di deleghe.

Tutti i componenti della Assemblea Generale hanno diritto ad un voto: le votazioni avvengono sempre in via palese, tranne che per le elezioni di cui al comma successivo se richiesto da almeno un terzo dei presenti.

Alla Assemblea Generale compete di eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione. L'elezione avviene tramite apposite schede, preventivamente predisposte, recanti i nominativi di tutti i candidati.

La Assemblea Generale nomina i Revisori, ai sensi del successivo art. 27.

La Assemblea Generale, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, rilascia pareri consultivi e formula indirizzi su attività, programmi ed obiettivi della "Fondazione".

Art.26 Comitato scientifico

Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione ed è composto da un minimo di cinque fino ad un massimo di diciotto membri eletti dal Consiglio d'Amministrazione tra gli esperti nei settori istituzionali di intervento della Fondazione. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili

Il Comitato scientifico opera quale supporto degli Organi della Fondazione, formula proposte motivate sulle iniziative della Fondazione, esprime il proprio parere in merito a sovvenzioni, premi e borse di studio ed esprime pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio d'Amministrazione. Esso delibera a maggioranza.

Il Comitato Scientifico si riunisce una volta l'anno e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Art.27 Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori esercita il controllo contabile sulla gestione della Fondazione.

Il Collegio dei Revisori è eletto dalla Assemblea Generale ed è composto da un numero di tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. La Assemblea Generale nomina il Presidente nell'ambito degli iscritti nel registro dei revisori contabili.

I revisori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Al Collegio dei Revisori si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l'attività del collegio sindacale nella società per azioni.

TITOLO VI NORME FINALI

Art. 28 Modifiche statutarie

Le modifiche al presente statuto possono essere deliberate dal Consiglio d'Amministrazione in apposita seduta, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri

Art.29 Liquidazione

La messa in liquidazione della "Fondazione" è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti. Verificandosi l'ipotesi di cui al comma che precede, il patrimonio netto residuo deve essere devoluto ad altro ente od istituzione che persegua finalità analoghe a quelle della "Fondazione", secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nella propria ultima adunanza.

Per curare le attività di liquidazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, che possono essere scelti anche nel proprio ambito.

Art.30 Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto trovano applicazione le disposizioni del codice civile e le norme di legge italiane ed europee vigenti in materia.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE

Art. 31 Primo indirizzo

In deroga al disposto dell'art. 1 comma 1, il primo indirizzo degli uffici della Fondazione è fissato in Roma, Via Luigi Luzzatti 13/a.

Art. 32 Consiglieri di Amministrazione: prima nomina

In deroga al disposto degli artt. 18 e 25, il primo Consiglio d'Amministrazione viene nominato dai soci Fondatori in fase di atto costitutivo.

Art. 33 Revisore dei conti: prima nomina

In deroga al disposto dell'art. 25, il primo Collegio dei Revisori, è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

